



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update – Decreto Semplificazioni e
Decreto Legislativo sull'Efficienza Energetica

RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

22 luglio 2020

RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato in G.U. del 16 luglio 2020, n. 178 (“Decreto Semplificazioni”), introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, intervenendo in particolare (i) in materia di contratti pubblici, appalti ed edilizia, (ii) sui procedimenti amministrativi e in tema di responsabilità, (iii) per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale, (iv) in materia ambientale e per lo sviluppo della *green economy*.

Di seguito, si riporta una sintetica ricostruzione delle principali misure, aventi per lo più efficacia temporanea, in materia di infrastrutture e contratti pubblici, nonché nel settore dell’energia. Con riguardo a tale ultimo settore, si segnala altresì che è stato emanato il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” pubblicato in G.U. del 14 luglio 2020, n. 175 (“Decreto Legislativo sull’Efficienza Energetica”), di cui si riportano le principali disposizioni.

INFRASTRUTTURE - CONTRATTI PUBBLICI

- L’articolo 1 del Decreto Semplificazioni, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, introduce, in via **transitoria**, e in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”), una nuova disciplina degli **affidamenti, sotto soglia europea**, di lavori, servizi e forniture (inclusi i servizi di ingegneria/architettura e l’attività di progettazione) avviati con determina a contrarre o atto equivalente antecedente al **31 luglio 2021**. Le nuove norme prevedono:
 - l’**affidamento diretto** per prestazioni di importo inferiore a **150.000 euro**. In tal caso, l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro due mesi dall’avvio del procedimento;
 - il ricorso alla **procedura negoziata, senza bando**, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea**¹. In tal caso, l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dall’avvio del procedimento.

¹ In particolare, per quanto riguarda l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è necessaria la previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ovvero di almeno dieci operatori per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il mancato rispetto dei termini indicati, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell'avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità per danno erariale del responsabile unico del procedimento e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. Tale disposizione si applica anche con riguardo ai termini previsti dall'articolo 2 che segue.

Inoltre, per tali modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e nel qual caso, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

- L'articolo 2 del Decreto Semplificazioni introduce disposizioni volte ad accelerare l'affidamento e l'esecuzione dei **contratti sopra soglia europea**, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **31 luglio 2021**. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento. In particolare la norma prevede che, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture (nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione) di importo pari o superiore alle soglie europee e di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici:
 - le stazioni appaltanti procedono applicando le procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, et.) con termini ridotti per ragioni di urgenza, cd. **procedure accelerate**;
 - al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla pandemia, in presenza di una situazione di **estrema urgenza**, tale da non consentire il rispetto dei termini, abbreviati di cui alle procedure accelerate, le stazioni appaltanti procedono mediante la **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando**, di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali;
 - nei casi di cui sopra (ricorso alla procedura negoziata senza bando) e, in particolare, per gli interventi nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti **operano in deroga** ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice Contratti Pubblici.

- L'articolo 5, dispone che, **fino al 31 luglio 2021**, in deroga all'articolo 107 del Codice dei Contratti Pubblici, la **sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori** diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le

seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse.

- Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee e **fino al 31 luglio 2021**, l'articolo 6 prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un **collegio consultivo tecnico**, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Tale collegio ha funzioni decisionali con riguardo alla prosecuzione dei lavori nelle ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 5 che precede, e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In tal caso, le determinazioni del suddetto collegio hanno natura di lodo contrattuale ex art. 808^{ter} c.p.c. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le stazioni appaltanti possono altresì costituire un collegio consultivo tecnico per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
- L'articolo 7 prevede l'istituzione di un apposito **Fondo**, le cui risorse per l'anno 2020 ammontano a 30 milioni, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti, per le opere, di importo pari o superiore alle soglie europee, per le quali vengano provvisoriamente o definitivamente, in qualsiasi momento della esecuzione, a mancare le risorse finanziarie pubbliche necessarie per la regolare e tempestiva **prosecuzione dei lavori** diretti alla realizzazione dell'opera pubblica.
- L'articolo 8 introduce alcune **norme di carattere emergenziale** efficaci **fino al 31 luglio 2021**, per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, volte a incidere tanto sul Codice Contratti Pubblici che sul decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ("**decreto Sblocca Cantieri**"). A titolo esemplificativo è previsto che:
 - la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici è sempre autorizzata;
 - per le procedure accelerate, nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
 - le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del Codice dei Contratti Pubblici,

già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID;

- sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le norme sospese dall'articolo 1, comma 1 del decreto Sblocca Cantieri, nonché la norma di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto;
- fino al 31 dicembre 2021, è innalzata la soglia economica per le opere per le quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio ex art. 215 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;
- al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichino ulteriori disposizioni sino alla scadenza del predetto stato di emergenza.

L'articolo 8 introduce infine alcune modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, applicabili alle gare indette successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso. In particolare, con riguardo all'ambito di applicazione del *project financing ad iniziativa privata* (art. 183, co. 15), è estesa la possibilità di presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori anche se già presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici, e non più solo per quelli non previsti in tali strumenti.

- L'articolo 9, semplifica e uniforma le procedure di nomina dei **Commissari straordinari** per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, apportando una serie di modifiche all'articolo 4 del decreto Sblocca Cantieri. In particolare, si prevede che:
 - con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020 (e successivamente entro il 30 giugno 2021), sono **individuati gli interventi infrastrutturali** caratterizzati da un elevato grado di complessità, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la **nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti**;
 - per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere **direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga** alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio di tali funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze;
 - è autorizzata l'apertura di **apposite contabilità speciali** intestate ai Commissari straordinari, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante;
 - i Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), i progetti approvati, il relativo

-
- quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento;
- ai Commissari straordinari è riconosciuta la possibilità di avvalersi di un **supporto tecnico** e la nomina di un **sub-commissario**;
 - al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, è previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **tutti i commissari** nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge (salvo alcune esclusioni, quali quelli in materia di protezione civile, di eventi calamitosi e il commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera) operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Sblocca Cantieri.
- All'articolo 42 del presente decreto sono previste alcune semplificazioni dell'attività del **CIPE**. In particolare:
 - è prorogata fino al 2022 la norma di cui all'articolo 1, comma 25 del decreto Sblocca Cantieri in materia di **varianti** da apportare al progetto definitivo già approvato dal CIPE (che sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento del valore del progetto approvato);
 - all'articolo 202 del Codice dei Contratti Pubblici è inserito un nuovo comma che consente - nei casi in cui durante la fase del progetto esecutivo o di realizzazione dell'opera è emersa la necessità di utilizzare, nell'ambito della medesima opera, **economie su risorse già assegnate** e autorizzate dal CIPE - di ritenere sufficiente l'autorizzazione data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già ha monitorato e approvato il progetto;
 - è introdotto un ulteriore comma all'articolo 216 del Codice Contratti Pubblici per cui le proroghe della **dichiarazione di pubblica utilità** e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati al CIPE in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo;
 - è prevista, nei rapporti tra Governo e Parlamento la trasmissione di una "relazione informativa" più compiuta, in materia di programmazione economica, che comprenda dalla assegnazione di fondi FSC, agli investimenti pubblici e a tutte le altre procedure di approvazioni o emissione di pareri da parte del CIPE.
 - All'articolo 41 del Decreto Semplificazioni è disposto che, al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli **investimenti pubblici**, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, ogni atto amministrativo che disponga il finanziamento pubblico o autorizzi l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, debba recare il corrispondente **Codice unico di progetto (CUP)**, a **pena di nullità**. Ciò permette di individuare quali progetti autorizzati rientrino nei programmi di spesa pubblica. Corrispondentemente, i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP.

-
- L'articolo 49 del Decreto Semplificazioni individua disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle **infrastrutture stradali e autostradali**.

RETI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

- All'articolo 38 del Decreto Semplificazioni sono altresì previste misure al fine di favorire il celere svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle **infrastrutture destinate alle comunicazioni elettroniche e di banda larga**. In particolare, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività - con valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima - all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli contenente. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.
- Al medesimo articolo, è inoltre prevista la possibilità di installare **impianti temporanei di telefonia mobile**, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

ENERGIA

- L'articolo 56 del Decreto Semplificazioni mira ad agevolare gli interventi su **progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile**, al fine di generare effetti benefici conseguenti ai maggiori investimenti che verranno attivati. In particolare si prevede che non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, gli **interventi** su impianti esistenti e le **modifiche** di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle categorie individuate dalla norma (i.e. (i) impianti eolici, qualora l'aumento della volumetria non supera il 15 per cento, (ii) impianti fotovoltaici a terra e su edifici, qualora l'aumento della volumetria non supera il 15 per cento e l'aumento dell'altezza massima dal suolo non supera il 20%, (iii) idroelettrici, qualora l'aumento della volumetria non supera il 15 per cento). Tali interventi sono **solo** sottoposti a **dichiarazione di inizio lavori asseverata**. Inoltre, la medesima disciplina semplificata si applica anche per:
 - le **varianti** apportate ai procedimenti autorizzativi in corso relativi agli interventi di cui sopra;
 - la realizzazione di **nuovi progetti fotovoltaici** con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo (inclusi quelli installati a seguito di sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto);
 - gli interventi su **impianti in corso di incentivazione**.
- Il medesimo articolo 56 prevede altresì restrizioni ai poteri di controllo del **GSE** di cui all'art. 42 del D.lgs. 28/2011 sui progetti incentivati o ammessi al regime dei

titoli di efficienza energetica (cd. Certificati bianchi), al fine di **garantire un regime di stabilità e certezza degli investimenti** a lungo termine. In particolare, la norma richiama esplicitamente - al fine dell'esercizio dei poteri di controllo del GSE - i presupposti di cui all'art. 21 *nonies* della legge 241 del 1990, limitando pertanto temporalmente tali poteri di verifica (18 mesi). Inoltre, per quanto riguarda gli impianti ammessi al sistema dei Certificati bianchi e in caso di annullamento del provvedimento di riconoscimento di tali Certificati, la norma: (i) ha esteso il principio volto a far salve le rendicontazioni già approvate per **tutti i progetti**, standard, analitici o a consuntivo; (ii) ha mantenuto tra le eccezioni che giustificano la deroga al suddetto principio, solo i casi di "*documenti non veritieri e dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente*", elidendo le altre ipotesi; (iii) ha previsto che l'intervento del GSE debba avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 21 *nonies* della legge 241 del 1990. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, nonché a quelli oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti. In questi casi, su istanza dell'interessato, il GSE dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni.

- L'articolo 57 del suddetto decreto semplifica la disciplina per realizzare **punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici**.
- L'articolo 58 del Decreto Semplificazioni individua, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, una nuova disciplina sui **trasferimenti di energia rinnovabili dall'Italia agli altri Paesi europei**, con benefici per le casse dello Stato. In tal senso, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'UE progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri individuati dalla nuova disciplina.
- L'articolo 59 del medesimo decreto prevede l'estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello "*scambio sul posto altrove*", di cui all'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di cui usufruiscono gli enti pubblici strumentali e non delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, al fine di incentivare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate.
- Da ultimo si segnala che, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, il Decreto Legislativo sull'Efficienza Energetica, tra l'altro: (i) estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030; (ii) prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative; (iii) estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO₂; (iv) integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l'impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre: (i) la realizzazione di un sistema informatico per la gestione

dei progetti; (ii) la ridefinizione dell'attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato; (iii) l'eliminazione dell'esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetica e l'introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse; (iv) la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l'efficienza energetica; (v) la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

TEAM



Partner

Valentina Canalini

valentina.canalini@gpblex.it

Lo Studio assiste i clienti italiani ed esteri nelle diverse *practice* legate ai settori dell'energia, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni con una consulenza multidisciplinare e trasversale, dal *corporate* all'amministrativo, al *project financing* e più in generale nell'ambito del PPP, offrendo quindi assistenza ai clienti in tutte le fasi di sviluppo e finanziamento del progetto.

Ci occupiamo di tutti i profili autorizzativi nonché di sviluppo e finanziamento di progetti mediante *project financing*, *lease finance*, *asset & construction finance*, di progetti ed impianti e opere già realizzati o da realizzarsi nei settori dell'energia, dell'acqua, delle infrastrutture e dei trasporti nonché in materia di appalti e concessioni di lavori e servizi pubblici. Assistiamo numerosi soggetti pubblici e privati in relazione a profili regolatori e amministrativi in settori strategici, come ad esempio, in relazione alla normativa sulla cd. *golden power*.

Una solida rete di relazioni con le Autorità ci qualifica per prestare assistenza nelle operazioni più complesse e innovative del settore energetico, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it